

In esecuzione del decreto emesso dal **G.D. dott. Francesco OTTAVIANO**, si comunica che, presso il **Tribunale di Lecce - Sezione Commerciale** - su ricorso del debitore **Sig. Pierpaolo GIANFREDA**, è stata aperta ed è tutt'ora pendente la procedura di sovraindebitamento ex CCII contraddistinta dal n°**86/2022 P.U.**, nel cui ambito l'**avv. Luigi MERCURIO** è stato nominato gestore della crisi, su incarico dell'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Lecce.

Eventuali interessati potranno rivolgersi a tale professionista (email: avvocatomercurio@gmail.com, pec: avv.luigi.mercurio@pec.it , cell. 347/6382580) al fine di concordare l'accesso e la disamina degli atti e dei documenti, previa ostensione del titolo legittimante il sotteso interesse.

§§§

Qui di seguito, un estratto della proposta di ristrutturazione dei debiti ex artt. 67-73 CCII, con relativo piano, presentata dal debitore con il supporto e il patrocinio professionale da parte dell'avv. Francesca COSI, del Foro di Lecce.

TRIBUNALE DI LECCE

Proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 – 73 CCII

con allegata

Relazione Particolareggiata redatta dall'OCC Avv. Luigi MERCURIO

Premessa:

Il sig. **GIANFREDA Pierpaolo**, C.F.: GNF PPL 87H 09I 549Y, nato a Scorrano (LE) il 09.06.1987 e [REDACTED], rappresentato e difeso, in virtù di mandato posto in calce al presente atto, dall'Avv. Francesca COSI, C.F. CSO FNC 67L52 E506Z, presso il cui studio, sito in Sternatia (LE) alla via Giorgio Orlandi n.15, elegge domicilio, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni di legge alla pec cosi.francescavittoria@ordavv.le.legalmail.it oppure al numero fax 1782707314

PREMESSO IN FATTO CHE:

- L'istante versa in una situazione di sovraindebitamento come definito dall'art. 2, comma 1, del D.L. del 12 Gennaio 2019 n.14 e successive modifiche, in ragione dello stato di crisi e di insolvenza che si manifesta nella incapacità del medesimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
- ricorrono le condizioni soggettive per l'accesso alla procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore, così come è disciplinata dagli artt. 67 e ss, Sez. II del D.L. n. n.14/2019 e successive. modifiche, in quanto, come risulta dalla documentazione allegata, trattasi di persona fisica che "agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta";
- al fine di porre rimedio al proprio stato di crisi, l'istante si è rivolto all'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (O.C.C.) istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Lecce, il quale ha nominato, a seguito di istanza, l'Avv. Paolo MERCURIO il quale ha accettato la nomina nel procedimento iscritto al n.2/2022 ed ha predisposto la Relazione particolareggiata che è allegata al presente piano.

PREMESSO ANCORA CHE:

- La presente Proposta di Ristrutturazione è stata formulata e presentata al Gestore della Crisi, l'Avv. Paolo MERCURIO, il quale ha redatto la Relazione Particolareggiata deponendo per la sostenibilità e fattibilità economica della proposta medesima, esprimendo un giudizio positivo che oggi si propone, per il tramite del deducente legale, all'attenzione del sig. Giudice Delegato.
- Il presente ricorso è quindi formulato ed impostato sulla scorta di tutto quanto attestato ed evidenziato dall'OCC nel suo elaborato, in merito al quale si fa integralmente richiamo, da far sì che lo stesso venga ad essere considerato parte integrante e sostanziale della proposta formulata dal sig. GIANFREDA Pierpaolo.

LA PROPOSTA DI RISTRUTTURAZIONE

Tanto premesso, con la presente Proposta il ricorrente intende ristrutturare l'intera posizione debitoria che è pari ad € € 85.913,75, applicando lo stralcio del 20% sugli importi dovuti ai chirografi, con le seguenti modalità:

A) IN PREDEDUZIONE:

- Compensi OCC	€ 3.473,35 –
	€ 1.400,00 (già versati)
	€ 2.073,35
- Compensi deducente legale	€ 2.500,00

B) IN PRIVILEGIO:

- AdER	€ 67,96
--------	----------------

C) IN CHIROGRAFO:

20% degli importi dovuti ai chirografi	€ 17.182,75
----------------------------------------	--------------------

In totale, A) + B) + C) = € 21.824,06 oltre € 1.400,00 che sono stati già versati dal debitore.

TEMPI E MODALITA' DI SODDISFAZIONE:

Il Piano avrà una durata di 5 anni, pari a n.60 mesi.

A far data dal 1° al 12° mese dalla Omologa del Piano il debitore corrisponderà gli importi dovuti all'OCC, al deducente legale e all'AdER;

Dal 13° al 60° mese dalla Omologa il debitore corrisponderà gli importi dovuti ai creditori chirografari.

I pagamenti verranno effettuati con il residuo della liquidità proveniente dall'incasso dello stipendio che il sig. Giaffreda percepisce nella sua qualità di operaio presso la SANITA' SERVICE s.r.l., detratte le spese destinate al fabbisogno familiare, che sono state quantificate in € 900,00.

Si prevede, pertanto, mediamente, la corresponsione di una rata mensile pari ad € 350,00.

ELENCO DEI CREDITORI E INDICAZIONE DELLE SOMME DOVUTE:

TIPOLOGIA DEBITO	Decorrenza	Debito in Chirograf o	Debito in privilegi o	di Debito post stralcio 20%
Pitagora finanziamenti Spa Cessione del quinto n. 365726	14.02.2020	€ 18.693,00	//	€ 3.738,60
Findomestic Banca Spa a) Prestito finalizzato n. 2022 0774152456 b) prestito revolving n. 10091612949979	09.10.2021 24.12.2021	€ 358,96 <u>€ 1.392,20</u> € 1.751,16	//	€ 350,23
Banco BPM (ProFamily) Prestito Finalizzato n. 1072527	26.06.2020	€ 22.953,93	//	€ 4.590,79
Finitalia Spa Residuo Carta di credito revolving	21.09.2020	€ 2.516,82	//	€ 503,36
BI BANCA Prestito personale n. 704 - 148542	29.10.2020	€ 8.702,76	//	€ 1.740,55
BPER BANCA Conto 000003172934		€ 9.749,33		€ 1.949,87
Compass Banca Spa Finanziamento n. 23564538	12.02.2021	€ 1.491,29	//	€ 298,26
IBL BANCA Delega di pagamento N. 357619	25.03.2021	€ 12.282,00	//	€ 2.456,40
Dolomiti SPE srl (cessionario) Decreto Ingiuntivo	2009	€ 6.972,45		€ 1.394,49

Tribunale di Lecce n. 497/2022				
Agenzia delle Entrate Riscossione		€ 801,01	€ 67,96	€ 160,20
TOTALE		€ 85.913,75	€ 67,96	€ 17.182,75

Il sig. GIANFREDA offre a garanzia del Piano un credito liquido ed esigibile, in media pari ad € 1.500,00 mensili netti, percepito dall'istante nella sua qualità di lavoratore dipendente presso l'azienda [REDACTED] Unipersonale, qualifica operaio, livello ausiliario, con assunzione a far data dal 23.04.2019, che costituisce una garanzia idonea a reputare sostenibile e fattibile il Piano proposto.

COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DEL RICORRENTE

Cognome e nome	Nato/a a In data C.F.	Residenza	Professione
Gianfreda Pierpaolo	Scorrano (LE) 09.06.1987 GNFPPL87H09549Y	[REDACTED]	Operaio
[REDACTED]	[REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	
[REDACTED]	Scorrano (LE) [REDACTED] [REDACTED]	[REDACTED]	

Il nucleo familiare del ricorrente è composto, come evidenziato in tabella, dalla madre [REDACTED] [REDACTED], portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 legge 104/92, malata oncologica grave affetta anche dal morbo di Alzheimer e dalla sorella [REDACTED] che contribuisce al bilancio familiare assistendo a tempo pieno, alternandosi con il fratello, la madre, percependo una retribuzione da badante che consente di non disperdere risorse ritenute fondamentali per il sostentamento della famiglia e per tutte le necessità della madre.

Bisogna far presente che da poco tempo a questa parte, circa un anno, anche il ricorrente ha iniziato a manifestare seri problemi di salute. Gli è stato diagnosticato un enfisema polmonare, problemi epatici, problemi gastrici, ansia e disturbo dell'umore. In data 28.06.2022 è stata riconosciuta l'invalidità civile con la seguente diagnosi: "spondilo discopatia lombare in obeso, sindrome ansioso-depressiva, bpcn enfisematosa, ipertensione arteriosa, mrgc e sindrome del colon irritabile"

“La Commissione Medica riconosce l'interessato: INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88)/ Percentuale: 67 %
Data decorrenza: 13/4/2022”.

POSIZIONE FISCALE DEL RICORRENTE E SPESE CORRENTI NECESSARIE AL SOSTENTAMENTO DEL DEBITORE E DELLA SUA FAMIGLIA

Reddito disponibile del sig. Gianfreda

Il reddito disponibile dell'istante secondo le ultime dichiarazioni dei redditi è il seguente:

1. 730/2022 Redditi 2021: € 15.894,00
2. 730/2021 Redditi 2020: € 14.301,00
3. 730/2020 Redditi 2019: € 9.719,00

Verifica Reddito Disponibile

730/2022		
Rigo 11	Reddito	€ 18.921,00
Rigo 16	complessivo	- € 4.509,00
Rigo 48	Imposta Lorda	<u>+€ 1.482,00</u>
	Totale detrazioni	€ 15.894,00
730/2021		
Rigo 11	Reddito	€ 16.521,00
Rigo 16	complessivo	- € 3.861,00
Rigo 48	Imposta Lorda	<u>+€ 1.641,00</u>
	Totale detrazioni	€ 14.301,00
730/2020		
Rigo 11	Reddito	€ 10.708,00
Rigo 16	complessivo	- € 2.463,00
Rigo 48	Imposta Lorda	<u>+€ 1.474,00</u>
	Totale detrazioni	€ 9.719,00

Attualmente lo stipendio del ricorrente è gravato da due trattenute (cessione di quinto e delegazione), che, sommate alle altre rate dovute fanno sì che lo stipendio di quest'ultimo sia totalmente eroso dagli impegni finanziari.

La gravità della situazione della madre non permette più di poter supportare il nucleo familiare nelle spese necessarie, ragion per cui non si può far riferimento a tali emolumenti al fine di supportare il piano del ricorrente.

Al contrario, considerato lo stato di salute del ricorrente, giustamente l'OCC ha ritenuto opportuno, al fine di rendere fattibile e sostenibile il piano, di preservare un margine economico per gli imprevisti, o meglio ancora, le prevedibili emergenze di salute della madre.

A tal fine il Gestore ha ritenuto adeguate le somme pari ad € 350 mensili da destinarsi al soddisfacimento dei creditori del Piano.

INVENTARIO DI TUTTI I BENI DEL DEBITORE:

Patrimonio Immobiliare:

come risulta dalle visure catastali allegare al presente atto (sono state fatte visure anche a nome della madre, [REDACTED] e della sorella [REDACTED]) il debitore istante non risulta essere proprietario di alcun bene immobile.

Negli ultimi 5 anni non è stato compiuto alcun atto di disposizione del patrimonio (si allega autocertificazione del debitore).

Patrimonio mobiliare

Il sig. Gianfreda non risulta essere proprietario di alcun bene mobile.

L'autovettura Audi , targata [REDACTED] intestata a [REDACTED] e immatricolata in data 30.06.2020, è stata acquistata dal debitore istante usufruendo dei benefici della legge n. 104/1992. Il predetto bene è indispensabile per le esigenze familiari, in quanto è destinata a garantire alla madre, malata oncologica grave, la possibilità di essere trasportata per le ricorrenti urgenze, per le terapie e i controlli che la gravità del suo stato richiede (la sig.ra è affetta anche dal morbo di Alzheimer).

Il debitore istante non è proprietario di altri beni di valore significativo, non vi sono altri beni mobili né valori, con esclusione di quelli impignorabili ex art. 514 c.p.c., che possano rivestire alcuna utilità ai fini della procedura.

LE CAUSE DI INDEBITAMENTO

L'origine del sovraindebitamento del ricorrente è riferibile ad eventi interamente circoscritti alla sfera familiare e personale del ricorrente in merito ai quali l'istante ha relazionato in sede di primo ascolto all'OCC, rappresentandone gli elementi salienti così come di seguito indicati nel presente atto.

Il sovraindebitamento del ricorrente trae origine da un grave lutto. Il 25 gennaio 2007 viene infatti a mancare, a causa di un ictus cerebrale, il padre del ricorrente.

Da quel momento la vita dell'intero nucleo familiare ha avuto un radicale e repentino cambiamento: in seguito alla dipartita del capo famiglia, l'istante, che a quel tempo aveva 20 anni, ha dovuto rinunciare al percorso universitario e, a causa della inesperienza, non è riuscito a trattenere tra i beni della famiglia un appartamento che il padre aveva acquistato, con i propri sacrifici, in società con uno zio, a Milano.

Pochi mesi dopo il decesso del padre, la famiglia ha dovuto far fronte al primo dei due ricorsi di sfratto per morosità, (l'istante è riuscito ad acquisire solo la documentazione della intimazione di sfratto del settembre 2014) che si sono succeduti nel corso di appena due anni, con relativo aggravio delle spese ed oneri che si erano resi necessari sia per difendersi in giudizio sia per recuperare le morosità pregresse.

Furono contratti a quel tempo i primi finanziamenti, di cui vi è Traccia nella tabella intitolata "Elenco dei creditori e indicazione delle somme dovute".

Da lì a poco, l'istante ha iniziato a lavorare, dapprima part time, presso [REDACTED] [REDACTED] all'interno del Call center della stessa società. Le ore di lavoro effettuate erano maggiori di quelle stabilite contrattualmente (fino a 15 ore al giorno) e gli straordinari erano pagati male e fuori busta. Purtroppo la situazione economica familiare era abbastanza satura, la madre, che lavorava come ausiliaria presso il P.O. FERRARI DI CASARANO, con 700 euro di stipendio non riusciva a mandare avanti la famiglia, motivo per cui l'istante dovette abbandonare gli studi, anche perché la sorella all'epoca aveva solo 14 anni.

La situazione era veramente critica, i costi dei funerali del padre, le notifiche per conto della SOBARIT, relative a posizioni del padre che aveva avuto una ditta di scavi edili e pozzi, le difficoltà economiche dovute ai costi familiari, furono tutte problematiche affrontate con affanno dall'istante e dalla madre, i quali cercarono di andare avanti tentando di garantire la parte più debole del nucleo familiare, la sorella [REDACTED]

A causa delle difficoltà finanziarie lasciate irrisolte con la repentina morte del padre, è stato necessario rinunciare anche a quei pochi preziosi che rivestivano anche un valore affettivo, gettando l'intero nucleo familiare nella prostrazione più profonda. Nel frattempo l'istante alternava con discontinuità periodi di occupazione e di disoccupazione, fino a giungere al licenziamento avvenuto nel 2016.

Tanti anni di difficoltà alla lunga hanno lasciato un segno: nel mese di ottobre 2014 la sig.ra [REDACTED] ha iniziato a manifestare i primi problemi di salute. Nel gennaio 2015 i figli hanno intrapreso il primo "viaggio della speranza" a Milano presso l'istituto ortopedico oncologico

GAETANO PINI, presso il quale la madre è stata sottoposta al curetage della tibia sx e riempimento con cemento artificiale; esito istologico: osteosarcoma della tibia (tumore). Da quel momento in poi, vista la gravità delle condizioni di salute, sono stati effettuati, sempre a Milano, i follow-up oncologici e la chemioterapia. Ovviamente, finché è stato possibile, i figli hanno fatto di tutto per assicurare alla madre le cure migliori. A lungo andare, però, le spese sono diventate eccessive in quanto ogni viaggio ha richiesto un esborso di danaro non indifferente, soprattutto quando si era obbligati a viaggiare in aereo con l'assistenza infermieristica a bordo. Dopo 8 mesi la sig.ra Manico è stata operata per la recidiva del tumore, sempre alla tibia sx, stavolta al Rizzoli di Bologna (divisione sarcomi).

L'impegno profuso per garantire la massima assistenza nel corso della malattia della madre si è andato ad aggiungere alle problematiche pregresse, aggravando irrimediabilmente la situazione economica familiare, di per sé già compromessa dalle vicende sopra esposte.

Inutilmente l'istante ha cercato di ottenere maggiori tutele dal datore di lavoro presso il quale era assunto, intentando un'azione giudiziaria che potesse dimostrare come l'attività svolta fosse stata riconosciuta e retribuita solo in parte. Purtroppo il contenzioso, chiuso nel 2021 con un rimborso di soli 2 mila euro (a fronte di circa 15 mila di TFR mai ricevuti e i contributi versati a metà nonostante il contratto a tempo indeterminato) ha fatto sì che il debitore istante non riuscisse a recuperare, con il riconoscimento dei suoi diritti, il disavanzo economico che aveva oramai devastato la sua vita.

Ad aggravare irrimediabilmente la situazione ha concorso la cessazione del rapporto di lavoro della madre la quale è stata poi pensionata e riconosciuta invalida.

Ad un anno dagli interventi, nel 2016, in seguito alla terapia oncologica, la madre ha il primo TIA (attacco ischemico transitorio), viene ricoverata presso il reparto di Neurologia di Casarano. Nel 2017 il secondo TIA e nel 2018 subisce un vero e proprio ictus cerebrale con paresi sinistra. Già di salute cagionevole in quanto paziente oncologica, dal 2015 al 2018 è stata presa in carico per le relative terapie dall'oncologico di Casarano e di Lecce. Dal 2019 la sig.ra [REDACTED] è peggiorata a livello oncologico e neurologico, entrando in demenza di Alzheimer con disfagia ai solidi e ai liquidi ed altri gravi problemi che sono rappresentati nella documentazione medica allegata al presente Piano. Di recente è stato diagnosticato anche un inizio di Parkinson.

Inutile dire che le condizioni di salute della madre peggiorano di giorno in giorno, i soldi necessari per garantirle un'assistenza adeguata non bastano. Per tale motivo anche la sorella ha dovuto rinunciare agli studi e rinviare il suo progetto di costituire una propria famiglia. A causa dei tempi eccessivamente lunghi delle lista d'attesa in Puglia e nonostante la 048, non è possibile effettuare i controlli degli specialisti a carico del SSN; anche per far fronte autonomamente a tali problematiche

l'istante anziché assumere un'estranea, ha ritenuto preferibile far assumere come badante la sorella [REDACTED]. I contributi sono versati ogni tre mesi e i soldi destinati al pagamento della sua attività sono necessari per non disperdere le risorse necessarie alle emergenze familiari.

Nel 2018, a seguito ad un concorso pubblico, l'istante è stato assunto in [REDACTED] a tempo determinato. Nell'aprile 2019, il contratto è stato trasformato a tempo indeterminato. Con l'apertura del conto corrente il sig. Gianfreda, al fine di far fronte a debiti accumulati negli anni precedenti, ha dovuto far ricorso alle richieste di credito che oggi si rappresentano nella presente proposta di ristrutturazione. Purtroppo, da un anno circa, anche il ricorrente ha iniziato a manifestare seri problemi di salute. Gli è stato diagnosticato un enfisema polmonare, problemi epatici, problemi gastrici, ansia e disturbo dell'umore. (vedi Allegati). In data è stata riconosciuta l'invalidità civile con la seguente diagnosi:

"spondilo discopatia lombare in obeso , sindrome ansioso-depressiva, bpcp enfisematosa, ipertensione arteriosa, mrgc e sindrome del colon irritabile"

"La Commissione Medica riconosce l'interessato:

INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% (art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88)/ Percentuale: 67 %

Data decorrenza: 13/4/2022"

DILIGENZA IMPIEGATA NELL'ASSUMERE LE OBBLIGAZIONI E RAGIONI DELL'INCAPACITA' AD ADEMPIERE

Da quanto sopra detto, emerge con evidenza come il sig. Gianfreda si sia trovato nella condizione di subire e non di provocare il sovraindebitamento. Non sono stati acquistati beni voluttuari, non è risultato che il ricorrente abbia condotto un tenore di vita sproporzionato al proprio reddito ma, piuttosto, si è indebitato per far fronte alle gravi problematiche (lutto, problemi economici e di salute, sfratti, traslochi, contenziosi giudiziari) che hanno riguardato il suo nucleo familiare.

Le uniche spese sostenute in famiglia sono state quelle rese necessarie per garantire gli spostamenti della madre per le terapie, i controlli, anche fuori regione. Per tale motivo è stata acquistata con la Legge n.104 l'Audi che ha potuto evitare i costosi viaggi in aereo con il personale infermieristico, il pagamento delle ambulanze private, garantendo nel contempo la possibilità di fronteggiare ogni emergenza, anche su lunghe percorrenze, con autonomia e un certo agio richiesto dalle gravi condizioni di salute della madre.

Per quanto sopra i due fratelli Gianfreda hanno dovuto abbandonare ogni aspettativa di vita serena, ogni prospettiva di studio, ogni loro risorsa, energia ed impegno è stato in sostanza, profuso per

garantire ed assicurare la sussistenza del nucleo familiare. Il sovraindebitamento ha avuto, in sostanza, origine nel 2007, anno in cui è deceduto il padre dell'istante e si è sviluppato esponenzialmente a causa delle diverse vicissitudini sopra rappresentate.

MERITO CREDITIZIO - Art. 9, comma 3 – bis, lett. e

Dalla Relazione dell'OCC è emerso con indiscutibile evidenza come, fatta salva la posizione della Pitagora, tutti gli istituti erogatori del credito abbiano *“totalmente disatteso qualsivoglia valutazione del merito creditizio tant'è che, sulla base degli agevolati calcoli sopra formulati, l'esito avrebbe dovuto essere irrimediabilmente negativo e, invece, in spregio alle basilari regole di prudenza oltreché di salvaguardia della larvale sostenibilità finanziaria delle operazioni di credito che andavano ad accordare, non hanno esitato a generare, di fatto, la situazione di sovraindebitamento nella quale il Sig. GIANFREDA attualmente si trova.”*

In sintesi:

Nel 2020, a fronte di un reddito di € 1.283,00, sono risultati valori negativi pari a – 570,22;

Nel 2021, a fronte di un reddito di € 1.576,00, sono risultati valori negativi pari a – 540,22;

Da quanto sopra evidenziato emerge con tutta evidenza come, fatta salva la posizione della Pitagora, tutte le altre finanziarie non abbiano, al momento della concessione del credito, effettuato una ponderata valutazione del merito creditizio, tant'è che tutti i valori sono espressi con cifre in negativo.

Com'è noto, l'art. 69, comma 2 CCII collega alla mancata valutazione del merito creditizio da parte degli istituti erogatori del credito, una specifica sanzione, di carattere “processuale” a carico degli istituti medesimi, stabilendo che gli stessi non possono *“presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.”*

Il fatto che la normativa sia andata a stigmatizzare con precisione determinati comportamenti, agevola il compito di dell'interprete nel momento in cui si trova a dover valutare in che misura l'inadempimento del debitore possa essere stato aggravato dal comportamento colposo dell'Istituto erogatore del credito nella preventiva valutazione del merito creditizio.

DIRITTO

Com'è noto, con l'entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII) è stato espressamente contemplata l'ipotesi della **inammissibilità del ricorso alla “Ristrutturazione dei debiti del Consumatore” nei casi in cui siano ravvisabili comportamenti da parte del debitore che siano ascrivibili alla colpa grave, mala fede e frode.** Pertanto l'aspetto della colpevolezza è oramai marginale all'accesso della procedura la quale prevede, ai sensi e per gli

effetti dell'art. 70, comma 7 CCII, che il giudice verifichi *“l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano”*, risolvendo ogni contestazione anche in merito all'effettivo ammontare dei crediti.

Alla luce di quanto detto, si evince facilmente come nel caso di specie, ai fini della omologa, il sig. Giudice non potrà non tener conto **in primis, della totale assenza di frode**, ma anche di colpa grave e mala fede da parte del ricorrente, il quale ha agito per far fronte alle gravi problematiche che hanno interessato il proprio nucleo familiare, mutando repentinamente il proprio status di figlio in capofamiglia, soprattutto quando la situazione si è aggravata irrimediabilmente con la malattia della madre.

Ad ogni buon conto, al fine di compiere la valutazione in merito alla meritevolezza del debitore istante, il sig. Giudice non potrà non tener presente come la ratio nella norma in esame risponda alla fondamentale esigenza di consentire l'esdebitazione anche al consumatore il cui sovraindebitamento sia frutto di percorso graduale. Per non restringere eccessivamente la portata della normativa e nel contempo salvaguardare i contrapposti interessi del ceto creditorio, l'esame della meritevolezza può essere incentrato sull'indebitamento iniziale e, poi, sui motivi che hanno portato il consumatore a contrarre ulteriori debiti” (Tribunale di Verona 5 febbraio 2021).

E non vi è chi non veda come nella fattispecie che ci riguarda ci si trovi proprio in questa evenienza in quanto l'origine delle problematiche affrontate dal debitore è riferibile alla improvvisa morte del padre e a tutti gli eventi ad esso connessi.

L'accesso al credito non è stato irragionevole, imprudente, rimproverabile in quanto tali accezioni non si adattano alla posizione assunta dal sig. Gianfreda il quale ha agito per garantire la beni di rilevanza costituzionale, quali la tutela della salute della madre, della dignità e del decoro del proprio nucleo familiare che si è trovato, suo malgrado, in difficoltà a seguito del decesso del padre. Portare avanti una famiglia con grandi difficoltà, rinunciare ad un percorso di studi universitario per trovare un impiego fisso, fronteggiare gli impedimenti di ogni tipo così come sommariamente esposti nella narrativa che precede, sono tutti elementi dai quali il sig. Giudice non potrà certamente trarre la conseguenza che nel caso di specie non sussiste nessuna colpa (tanto meno grave) nell'indebitamento.

Dalla narrativa che precede si è dato atto che il ricorrente aveva contratto i debiti per far fronte alle emergenze familiari, mai però senza la ragionevole prospettiva di poter adempiere.

Tale dato è emerso con tutta evidenza dalle verifiche del Gestore che hanno evidenziato come il ricorrente abbia *“sempre fatto fronte alle varie esposizioni e ai molteplici piani di ammortamento”* o come non sia stata rilevata alcuna segnalazione dalla Visura della Centrale Rischi.

Così ancora, non sono emerse irregolarità dall'analisi del Cassetto fiscale né tanto meno situazioni rilevabili dal controllo effettuato presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione.

Non sono stati peraltro compiuti atti di disposizione di beni, né tanto meno risulta alcunché tra gli atti registrati nell'ultimo decennio.

Opportunamente il Gestore ha fatto altresì presente come la posizione dell'istante sia stata aggravata dalla mancata valutazione del merito creditizio oltre che da un ulteriore fattore.

Giustamente il Gestore ha rilevato:

“L'utilizzo di prodotti finanziari che inducevano il cliente a far uso inconsapevole del credito al consumo (le carte revolving), il ricorso a numerosi finanziamenti con conseguente pagamento di interessi, l'applicazione di condizioni non propriamente vantaggiose, contribuivano alla crescita esponenziale del monte debito.”

Tant'è che nella verifica effettuata presso l'Agenzia delle Entrate sono risultate emesse carte revolving che le finanziarie avevano incluso nei pacchetti con il chiaro proposito di indurre il debitore ad una lievitazione del credito oltre quello richiesto.

La diligenza del sig. Gianfreda può essere desunta inoltre dal fatto che il medesimo si è attivato per onorare fino all'impossibile i propri impegni economici, anche quando ciò ha comportato un evidente peggioramento della propria posizione debitoria. Basti pensare che dopo tanti anni di difficoltà, il sovraindebitamento è esploso nel corso del 2020 fino a condurre l'istante alla grave crisi rappresentata nella presente proposta di ristrutturazione.

CONCLUSIONI

La presente proposta rappresenta l'unica opportunità, seppur in misura falciata. La crisi finanziaria – sociale e familiare del debitore istante è palese, le ragioni che depongono per la meritevolezza sono state esposte nei paragrafi che precedono; le modifiche legislative hanno tracciato un percorso in *favor debitoris* nella parte in cui è stato mitigato il giudizio sulla meritevolezza (essendo stata esclusa la colpa semplice) ed è stata prevista una specifica sanzione per la mancata valutazione del merito creditizio da parte degli istituti erogatori del credito.

Sulla scorta di quanto sopra detto, si rappresenta al sig. G.D. che la presente proposta di piano costituisce la miglior strada percorribile per permettere e garantire la tutela dei creditori, nei limiti delle possibilità delle risorse del ricorrente e l'unica possibilità concreta di affrontare il futuro in chiave costruttiva.

Si rimane a disposizione per tutte le eventuali richieste di chiarimenti/integrazioni che si rendessero necessari in qualsiasi sede.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso,

CHIEDE

Che l'Ill.mo sig. Giudice adito, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione,

voglia

verificato che la proposta di piano del consumatore soddisfa i requisiti previsti dalla legge, **con sollecitudine di comparizione del debitore e dei creditori**, disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi, la comunicazione nei termini di cui all'art. 70, comma 1 CCII, ai creditori della proposta e del decreto e ogni adempimento conseguente, per ivi provvedere all'omologa del piano proposto ai sensi degli artt. 67 e seg. CCII;

Il deducente legale rimane a disposizione della S.V. Ill.ma per eventuali chiarimenti in merito alla presente proposta e per l'integrazione della documentazione ove ritenuta necessaria.

Allegati al Piano del Consumatore come da Indice separato.

1. Relazione particolareggiata OCC e documenti allegati;
2. Mandato avv. Francesca Cosi.

Con osservanza

Lecce, .12.12.2022

La parte proponente

Avv. Francesca COSI

